

IL REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI

1

Ogni biennio il Presidente pro tempore convoca l'assemblea degli iscritti all'albo degli avvocati, a mezzo di manifesti da affiggersi all'interno del Palazzo di Giustizia e delle sedi giudiziarie del circondario, nonchè tramite comunicazione nei siti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Nazionale Forense, e tramite email e PEC inviata a tutti gli iscritti, al fine di eleggere i componenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania.

L'Assemblea è convocata, nelle date che il Consiglio dell'Ordine uscente stabilisce volta per volta, con le seguenti modalità:

- a) per un solo giorno dalle ore 8,00 alle 10,00 in prima convocazione, valida con la partecipazione di metà degli iscritti;
- b) per tre giorni consecutivi, giovedì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17,00 e sabato dalle ore 8,00 alle 12,00 in seconda convocazione, valida con la partecipazione di almeno un quarto degli iscritti;
- c) per tre giorni consecutivi, a distanza di almeno una settimana e negli stessi giorni ed ore di cui al punto b), per l'eventuale ballottaggio, qualunque sia il numero dei presenti.

Salve specifiche esigenze di calendario, tutte le operazioni di voto devono concludersi entro il 31 gennaio.

L'Assemblea si tiene all'interno del Palazzo di Giustizia in Catania, P.zza G. Verga.

2

Ferma restando l'eleggibilità di tutti gli iscritti all'albo, chi intende comunicare ufficialmente la propria disponibilità a rivestire la carica (c.d. "candidatura") può segnalarlo per iscritto presso la Segreteria del Consiglio, almeno sette giorni liberi prima dell'assemblea in prima convocazione di cui all'art. 1.

La Segreteria del Consiglio, raccolte e numerate tutte le segnalazioni pervenute, procede alla redazione, stampa ed affissione di manifesti recanti l'indicazione, in ordine alfabetico, di tutti i candidati, con in calce l'avvertenza che tutti gli iscritti all'albo di Catania sono comunque eleggibili.

3

In caso di ballottaggio, la Segreteria del Consiglio redige un elenco di tutti gli avvocati che, avendo riportato almeno un voto, hanno diritto a concorrere alle elezioni nelle votazioni di ballottaggio, nonché di un manifesto contenente i nominativi, secondo l'ordine dei voti riportati al primo turno e con accanto l'indicazione dei voti stessi, di coloro che confermano e/o propongono la propria candidatura per iscritto entro le ore 13,00 del martedì successivo allo spoglio, con in calce l'avvertenza che tutti gli iscritti che hanno riportato almeno un voto al primo turno sono comunque eleggibili.

L'elenco di tutti gli avvocati che hanno riportato almeno un voto sarà disponibile presso la Segreteria del Consiglio e presso il seggio elettorale durante le operazioni di voto e di scrutinio.

Il manifesto con i nominativi di coloro che confermano o propongono la loro candidatura sarà affisso all'ingresso del seggio.

4

Gli avvocati possono segnalare la loro candidatura agli elettori mediante l'invio o la distribuzione di lettere o volantini e con qualsiasi altro mezzo compatibile, in ogni caso, con le inderogabili norme di dignità e di decoro che disciplinano la professione forense, e possono ottenere, proponendo la relativa richiesta scritta alla Segreteria del Consiglio e previo rimborso delle spese vive, l'elenco di tutti gli scritti all'Albo di Catania nonché il c.d. "targhettario" con gli indirizzi.

5

Nel corso di tutte le operazioni di voto non è consentita alcuna propaganda. Nel seggio elettorale, a cura del Consiglio uscente, deve essere esposto solo il manifesto conforme alle norme dei precedenti articoli 2 e 3.

6

Non possono essere predisposti percorsi obbligati per accedere al seggio elettorale. Durante le operazioni di voto nessuno, anche se candidato, può sostare all'interno dei detti locali, ad eccezione del Presidente del Consiglio che presiede l'assemblea, del Segretario che lo assiste, e del personale ausiliario. Il Presidente, prima dell'inizio delle votazioni, conferisce a persone di propria fiducia (questori) l'incarico di sorvegliare il corretto svolgimento delle operazioni e di far osservare le norme del presente regolamento. I nominativi sono pubblicati in calce al manifesto di cui all'art. 5.

7

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 6 sarà oggetto di valutazione in sede disciplinare.

8

Per agevolare le operazioni di voto possono essere predisposti due ingressi, suddividendo l'albo in due parti alfabetiche (es. A-L e M-Z). Il Presidente, dichiarate chiuse le operazioni di voto e interpellata l'assemblea, nomina due scrutatori titolari e due supplenti. Il Presidente, qualora le operazioni di scrutinio si protraessero fino a tarda sera, potrà disporre la sospensione in orario notturno.

9

Le votazioni hanno luogo esclusivamente tramite schede con il logo o timbro del Consiglio dell'Ordine e vistate anche a stampa o con sistema digitale dal Presidente o dal Segretario, in cui l'elettore indicherà i nominativi dei prescelti in numero non superiore a quello dei componenti da eleggersi, usufruendo delle apposite cabine.

La compilazione della scheda da parte del singolo elettore e lo spoglio dopo le operazioni di voto possono avvenire con l'ausilio di terminali e strumenti informatici, fermo il diritto di verificare le schede cartacee in caso di contestazioni.

L'elettore che abbia impedimenti fisici all'espressione del voto potrà essere accompagnato nella cabina elettorale da persona di sua fiducia.

Ogni elettore potrà avere assistenza tecnica per l'utilizzo del sistema di voto elettronico, da parte di un tecnico e comunque da persona estranea alla competizione elettorale.

10

Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio saranno adottati i seguenti principi:

- a) ove un candidato, di cui all'elenco affisso a cura del Consiglio dell'Ordine, sia indicato con il "solo cognome" anche se vi sono omonimi il voto verrà attribuito come valido al candidato;
- b) ove un candidato sia indicato con il "cognome esatto", ma con il "prenome errato", se tale prenome non corrisponde ad altro iscritto agli albi sarà attribuito come valido al candidato;
- c) ove un candidato sia indicato con "uno dei due cognomi", se il prenome è esatto, il voto sarà attribuito come valido al candidato, se manca il prenome ricorrerà l'ipotesi di cui al precedente punto a);
- d) ove un candidato sia indicato con il "cognome simile" e con il prenome esatto, se il cognome ed il prenome non corrispondono ad altro iscritto agli albi il voto verrà attribuito al candidato.